INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI INTERESSATI DALLA INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE 1973

Art. 10-ter

(Sospensione del pagamento di contributi previdenziali) A favore delle aziende commerciali, artigiane e turistiche operanti nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 1 ed appartenenti alle categorie da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le regioni interessate, è disposta la sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'INPS ed agli istituti assistenziali a decorrere dalla rata di dicembre 1973 e per tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1974. Il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti dai contribuenti, avverrà a decorrere dall'agosto 1974 con una rateizzazione di dodici rate bimestrali, senza applicazione delle maggiorazioni di legge e di interessi. La sospensione di cui ai commi precedenti è disposta a richiesta dei soggetti interessati, da presentare ai competenti uffici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973
Estremi	Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-interessati-dalla/art-10-ter-sospensione-del-pagamento-di-contributi-previdenziali-a-favore-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it